



COMUNE DI GENOVA

117 16 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E
VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2021-35 DATA 18/02/2021

OGGETTO: CONVALIDA DELLA CHIUSURA CAUTELATIVA E DEL DIVIETO DI ACCESSO, NELL'INTERESSE ED A TUTELA DELL'INCOLUMITA' DEI CITTADINI, DELL'UNITA' IMMOBILIARE SITA IN GENOVA - VIA DELLE FABBRICHE - CIVICO 2B (NCU Sez. Urbana Vol. Foglio 29 Particella 219 Sub. 8, porzione a S/O del sub. 5.

18/02/2021	Il Vicesindaco
	[Pietro Piciocchi]



COMUNE DI GENOVA

117 16 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E
VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
Schema Provvedimento N. 2021-POS-19 del 26/01/2021

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: CONVALIDA DELLA CHIUSURA CAUTELATIVA E DEL DIVIETO DI ACCESSO, NELL'INTERESSE ED A TUTELA DELL'INCOLUMITA' DEI CITTADINI, DELL'UNITA' IMMOBILIARE SITA IN GENOVA - VIA DELLE FABBRICHE - CIVICO 2B (NCU Sez. Urbana Vol. Foglio 29 Particella 219 Sub. 8, porzione a S/O del sub. 5.

IL SINDACO

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 25 dicembre 2020 si sviluppava un incendio presso un capannone industriale, che ospita impianti produttivi di un'azienda di lavorazione metalli, sito in Genova Voltri alla Via delle Fabbriche – civico 2B ed identificato al NCU Sez. Urbana Vol. Foglio 29 Particella 219 Sub. 8, porzione a S/O del sub. N. 5;
- a seguito del suddetto incendio, si verificava il crollo della copertura del capannone, con conseguente caduta delle capriate in ferro, dell'orditura secondaria in profilati di ferro e del manto di copertura all'interno dello stesso;
- nell'immediatezza dell'evento, interveniva sul posto personale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Genova - come da nota Prot. 28/12/2020 0397928.E, agli atti - il quale, terminate le operazioni di spegnimento e bonifica dei locali interessati, rilevava gravi danni alla copertura del capannone e, pertanto, una situazione di pericolo, disponendo di conseguenza la chiusura, contingibile, urgente e con finalità cautelativa ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dello stesso, nonché di parte del piazzale antistante l'ingresso;
- a seguito del verificarsi di detto evento, in data 28 dicembre 2020, personale afferente al civico Ufficio di Pubblica Incolumità si recava sul posto ed effettuava sopralluogo tecnico, attestato nella nota Prot. 28/12/2020 0397978.U, nonché nella relazione Prot. 7/01/2021 0004595.I, agli atti;

Preso atto che:

- detto capannone, come rilevato nella citata comunicazione dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, risulta essere inagibile fino all'effettuazione delle verifiche ed opere finalizzate al ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza strutturali ed impiantistiche;
- pertanto, i Vigili del Fuoco hanno interdetto autonomamente sia l'accesso al capannone, sia a parte del piazzale antistante l'ingresso allo stesso, aree che risultano essere ubicate all'interno di un unico complesso industriale;

Dato atto che il personale del civico Ufficio di Pubblica Incolumità, in sede di sopralluogo, ha confermato la chiusura cautelativa già disposta, provvedendo alla chiusura dei locali e delle aree di cui sopra, come meglio identificate nell'elaborato grafico allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento estratto dalla documentazione catastale Scheda n.1 della Dichiarazione prot. n. GE0222310 del 13/11/2015 dell'Agenzia delle Entrate - Catasto Fabbricati del Comune di Genova Sezione Pegli/Voltri;-

Rilevato che, il capannone in oggetto avente unico accesso dal piazzale dell'area industriale contraddistinto dal civico 2B di Via delle Fabbriche, potrà essere nuovamente utilizzato per lo scopo a cui era destinato solo a seguito di idonee operazioni di messa in sicurezza e riabilitazione strutturale e funzionale da condursi a carico della proprietà dello stabile.

Visto l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Considerato che all'interno della relazione tecnica prot. n. 004595.I del 07/01/2021, sopra citata, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del presente provvedimento è stata preventivamente fornita comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giusta Nota PG. 397978 del 28/12/2020 trasmessa a mezzo PEC, di cui sopra;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONVALIDA

l'ordine di chiusura cautelativa, nell'interesse ed a tutela dell'incolumità dei cittadini, con divieto a chiunque di accedere all'Unità Immobiliare sita in Genova - Via delle Fabbriche - civico 2 B (NCU Sez. Urbana Vol. Foglio 29 Particella 219 Sub. 8, porzione a S/O del Sub.5) consistente nel capan-

none industriale avente unico accesso dal piazzale dell'area antistante i locali ed aree meglio individuati nell'elaborato grafico allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - come già verbalmente intimato in data 28 dicembre 2020, in sede di sopralluogo;

VIETA

Ai proprietari e, in ogni caso, agli aventi titolo all'utilizzo dei locali e delle aree sopra individuate di accedere o consentire a terzi l'accesso ai locali medesimi, fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza dell'immobile e comunque nel rispetto di tutti i provvedimenti vigenti cui è soggetto l'immobile, disposti da altre Autorità e da altri Enti;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia notificata alla proprietà dell'unità immobiliare, come sopra meglio individuata;
- che la presente ordinanza sia trasmessa:
 - alla Direzione Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
 - al Comando Polizia Municipale - Distretto 7° ed alla Sezione Ambiente per conoscenza;
 - al Municipio VII Ponente per conoscenza;
 - alla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo, per conoscenza;
 - al Comando Provinciale VV.F. per conoscenza;
 - alla Direzione Stazione Unica Appaltante, per la notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati;


Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Vicesindaco
Pietro Piciocchi

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: CONVALIDA DELLA CHIUSURA CAUTELATIVA E DEL DIVIETO DI ACCESSO, NELL'INTERESSE ED A TUTELA DELL'INCOLUMITA' DEI CITTADINI, DELL'UNITA' IMMOBILIARE SITA IN GENOVA - VIA DELLE FABBRICHE - CIVICO 2B (NCU Sez. Urbana Vol. Foglio 29 Particella 219 Sub. 8, porzione a S/O del sub. 5).

ALLEGATO GRAFICO



Planimetria del complesso: dettaglio delle parti interessate dall'incendio Sez. VOL, Fg. 29, p.la 219, sub. 8 (elaborazione grafica su documento informatico; fonte: Agenzia delle Entrate - disegno non in scala)